



COMUNE DI BALME

(Provincia di TORINO)

REGOLAMENTO I.C.I.

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n 4 del 30 marzo 2007

INDICE

ART. 1	pag. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2	pag. 1
ESENZIONI	
ART. 3	pag. 1
APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	
ART. 4	pag. 2
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	
.ART. 5	pag. 2
FABBRICATI FATISCENTI	
ART. 6	pag. 4
VERSAMENTI EFFETTUATI DA CONTITOLARI	
ART 7	pag. 4
MODALITA” DI VERSAMENTO	
ART.7 BIS	pag. 4
LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI	
ART. 7 TER	pag. 4
INTERESSE E COMPENSAZIONE	
ART. 8	pag. 5
ISTITUZIONE DEL COMPENZO INCINTIVANTE	
ART. 9	pag. 5
NORME DI RINVIO	
ART. 10	pag. 5
ENTRATA IN VIGORE	

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dagli artt.52 e 59 del D.Lgs.15/12/97, n .446 per disciplinare l'imposta comunale sugli immobili ICI di cui al D.Lgs.30/12/92, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di gestione, riscossione, accertamento, applicazione delle sanzioni, contenzioso.

ART. 2
ESENZIONI

**1. APPLICAZIONE DELL' ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI E
POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI**

Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett. d) del D.Lgs.n.446/97. si stabilisce che l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 7.comma. 1) del D.Lgs.30/12/92, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali (1), si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, dello stesso Ente non commerciale utilizzatore.

**2. APPLICAZIONE DELL' ESENZIONE A TALUNE FATTISPECIE DI FABBRICATI EX
RURALI**

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, si stabilisce di non procedere ad imposizione a far data dal 1/1/93 per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 comma 3 D.L. 30/12/93, n.557, convertito in L. 26/01/94. n. 133, come sostituito dall'art. 2 comma 1 del D.P.R. 23/03/98, n. 139 a condizione che gli stessi non siano utilizzati o utilizzabili come unità abitativa, rimessa o autorimessa, ma come locali di deposito attrezzi e derrate agricole. legnaie, o risultino abbandonati e/o inagibili.

2. Qualora per i predetti fabbricati sia stato effettuato, per le annualità pregresse, il pagamento dell'imposta, al contribuente compete il rimborso da richiedersi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento

ART. 3
APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'applicazione della detrazione deliberata annualmente dal Comune ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/92, si considera abitazione Principale:

-l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;

-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti e affini;

-l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti e affini (come previsto dall'art. 3, comma 56, L. n. 662/96);

-ai sensi di quanto disposto dall'art.52, comma i del D.Lgs. n. 446/97, le unità immobiliari (due o più), che seppure provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente e dai suoi familiari. Tale detrazione è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

ART .4

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili che costituisce la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n.446/97, si stabilisce che alla Giunta Comunale compete la determinazione periodica (almeno una volta ed entro il 1° maggio) e per le zone omogenee, dei criteri per individuare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo principi improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, tenendo conto dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali valori hanno effetto con riferimento all'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'adozione della suddetta deliberazione.

3. I valori delle aree fabbricabili determinati secondo quanto disposto dal comma 2 hanno influenza solo sul piano delle limitazioni dei poteri di accertamento del Comune.

4. Non si fa luogo, cioè, ad accertamento di loro maggiore valore, quando l'ICI dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati in base ai criteri stabiliti nella delibera di Giunta comunale di cui al presente articolo ai sensi del precedente comma 2, ne compete alcun rimborso nel caso in cui sia stata versata l'imposta in base -ad un valore dichiarato superiore

.ART. 5

FABBRICATI FATISCENTI

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 446/97, si intendono individuare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art. 8 comma 1 del D.Lgs.31/12/92, n. 504 come stabilito dall'art. 4 comma 55 della L. 23/12/96, n. 662.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Essa ricorre, a titolo esemplificativo, in presenza delle seguenti condizioni:

-strutture orizzontali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano far presagire danni a cose o a persone con rischi di crollo parziale o totale;

-strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o a persone con rischi di crollo parziale o totale;

-edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari(individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni

d'imposta dovranno essere applicate alle singole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

5. L'inagibilità o l'inabitabilità, ai sensi dell'art.3 comma 55 della L. n. 662/96, può essere accertata, anche sulla scorta delle norme edilizie vigenti nel Comune:

- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico, con spese a carico del proprietario;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4/1/68, n. 15, da presentarsi entro 30 giorni dall'inabilità o inabitabilità. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio tecnico comunale.

ART. 6

VERSAMENTI EFFETTUATI DA CONTITOLARI

1. Ai sensi dell'art 59, comma 1 lett. .i) del D.Lgs .n. 446/97, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da uno dei contitolari anche per conto degli altri, purchè tempestivi e che l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART 7

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al COMUNE DI BALME SERVIZIO TESORERIA I.C.I., o mediante utilizzo della Delega F24.

2. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari o postali.

3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

ART. 7 BIS

LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1 Non si dà luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 5,00 Euro.

2 Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dell'ufficio tributi dal compiere gli adempimenti necessari all'emissione di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva e ai rimborsi qualora l'importo relativo a un singolo anno d'imposta, non sia superiore a 10,00 Euro.

3. Il limite previsto nel comma 2 non rappresenta franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzione e interessi.

ART.7 TER

INTERESSE E COMPENSAZIONE

1 Sul tributo non versato si applicano gli interessi legali aumentati di 2 punti.

2 Il Funzionario Responsabile a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferito a tributi o ad annualità diverse.

ART. 8
ISTITUZIONE DEL COMPENZO INCINTIVANTE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.3 comma.57, della L.23/12/96, n. 662. e dell'art.59, c.1 lett. p), del D.Lgs. n.446/97, è istituito un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell 'ufficio tributi del Comune di BALME
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con:
 - a)l'accantonamento del 10% del gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante dall'attività di liquidazione e accertamento (imposta liquidata o accertata, sanzioni, interessi);
 - b) l'accantonamento dello 0,5% del normale gettito annuale della imposta comunale sugli immobili non derivante, cioè, da attività di accertamento.
3. Il fondo di cui al comma.2 lett. a) dovrà essere distribuito secondo criteri fissati dalla Giunta Comunale entro il 1° maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà essere distribuito tra il personale dipendente dell 'ufficio Tributi e Ufficio di vigilanza nel caso in cui quest'ultimo coadiuvi l'ufficio tributi nelle operazioni di accertamento.
4. Il fondo di cui. al comma 2 lett . b) dovrà essere distribuito secondo criteri fissati dalla Giunta comunale entro il 1° maggio dell' anno successivo a quello di riferimento e, dovrà essere destinato:
 - a) al miglioramento degli arredi ed attrezzature, anche informatiche. dell'ufficio
 - b) all'assunzione di personale temporaneo e Straordinario o incarichi di consulenza.

ART. 9
NORME DI RINVIO

- 1 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/92. n. 504 e s.m. ed ogni altra normativa relativa al tributo.
- 2 .Le disposizioni di cui al comma1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune di BALME è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 504/92 ed hanno effetto dall'anno in corso ai sensi del disposto dell'art. 1 comma .2 D.L. 26/01/99, n. 8.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

- (i) Per Enti non commerciali si intendono i soggetti di cui all'art .87. comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86, n.917 e s.m. e i., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20/05/85, n. 222.

